Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — ROMA — Martedì, 3 gennaio — Numero 2

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell' Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.35** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **870** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 467, contenente provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910, ed a quello del 25 agosto 1909;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1910, n. 467, contenente provvedimenti e disposizioni in seguito al terremoto del 7 giugno 1910 ed a quello del 25 agosto 1909, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — FACTA — SACCHI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 13 luglio 1910, n. 467 concernente provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910.

TITOLO I.

Riparazione e ricostruzione delle case danneggiate, abbattute e demolite per effetto del terremoto, appartenenti a persone di povera condizione

—

Art. 1.

La ricostruzione delle case, appartenenti a persone di condizione povera, sarà fatta a spese dello Stato, a norma degli articoli 1 e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467, solo quando le case stesse siano state completamente abbattute o demolite per effetto del terremoto

o quando, pur essendo rimaste solo danneggiate, la spesa di riparazione sia tale da eguagliare od approssimarsi a quella occorrente per dare un nuovo ricovero al proprietario della casa, ed ai membri della sua famiglia con lui conviventi prima del terremoto, che al pari di lui siano poveri e tra i quali esista l'obbligo degli alimenti.

Quando ne sia riconosciuta la convenienza tecnica ed economica, il Governo, anzichè alla ricostruzione delle case abbattute o demolite, potrà provvedere all'acquisto ed alla riparazione di fabbricati esistenti, i quali si trovino, o possano ridursi, in buone condizioni.

La condizione di povertà di cui al primo comma sarà accertata dal genio civile assumendo le debite informazioni presso le autorità locali e l'arma dei RR. carabinieri.

Le persone inscritte nell'elenco dei poveri, di cui all'art. 17 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466, hanno a loro favore una presunzione di povertà, che non esime però il genio civile dai necessari accertamenti; e non osta a che una persona sia dichiarata di condizione povera la circostanza che essa possegga eventualmente un piccolo fondo rustico, da cui ricavasi un reddito insufficiente al mantenimento suo e della propria famiglia.

Art. 2.

Salvo quanto è richiesto dall'osservanza delle norme igieniche, la nuova casa ricostruita non potrà, per numero di ambienti e dimensioni, eccedere quanto è strettamente necessario per dare un ricovero alle persone, di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'elenco delle persone alle quali sarà in ciascun Comune ricostruita la casa, con l'indicazione degli ambienti che la comporranno, viene redatto a cura del genio civile e comunicato al sindaco che lo fa affiggere all'albo pretorio per un periodo di 10 giorni. Gl'interessati sono con pubblico avviso invitati a prenderne visione. Durante il predetto termine ogni interessato può presentare per iscritto alla segreteria del Comune le sue opposizioni contro l'elenco stesso. Nello stesso termine e nella stessa forma chiunque può fare opposizione all'elenco, sia per l'inclusione di persone che vi fossero state omesse, sia per l'esclusione di quelle in esso comprese che non vi avessero titolo.

Sull'elenco e sulle opposizioni presentate è promosso il parere del Consiglio comunale, che deve pronunciarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sopra. La deliberazione definitiva spetta al ministro dei lavori pubblici. L'elenco approvato dal Ministero viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di 10 giorni.

Art. 4.

La scelta della località per le nuove costruzioni a spese dello Stato sarà fatta dal genio civile, sentito il parere delle autorità comunali.

Il piano delle nuove costruzioni è pubblicato ai sensi e agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed è approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il proprietario di una casa danneggiata o distrutta può rinunziare alla costruzione di questa a cura dello Stato, nei casi di cui al primo comma del precedente art. 1, e chiedere che gli venga corrisposta la somma che sarebbe stata all'uopo erogata, impegnandosi a ricostruire la casa direttamente a sue spese.

La dichiarazione di rinuncia dev'essere fatta dinanzi al sindaco che ne farà stendere verbale, entro il termine di 10 giorni, assegnato dall'ultimo comma dell'art. 3 per la pubblicazione dell'elenco definitivo delle case da costruire, e nella medesima dovrà indicarsi l'area su cui il proprietario intende ricostruire la casa e se l'area stessa già gli appartenga. Il sindaco ne dà immediato avviso al genio civile, il quale, entro 10 giorni, comunica per mezzo del sindaco al proprietario la somma che gli sarà pagata ove ricostruisca direttamente la casa. Il proprietario deve dichiarare entro 10 giorni se accetta la somma, ed in caso affermativo ne viene redatto verbale ricevuto dal sindaco. Qualora la somma non sia da lui accettata, la dichiarazione di rinuncia si ha come non avvenuta.

Il pagamento della somma accettata sarà fatto dal genio civile ad opera compiuta, ovvero a rate in proporzione allo stato d'avanzamento dei lavori.

La ricostruzione può eseguirsi anche su località diverse da quella su cui sorgeva la casa danneggiata, coll'approvazione del genio civile, che sentirà all'uopo il parere delle autorità comunali.

La somma da corrispondersi al proprietario sarà eguale alla spesa che lo Stato avrebbe sostenuto per la ricostruzione della casa nella località da esso prescelta, ai sensi dell'articolo precedente, esclusa la quota relativa al costo del suolo, quando la ricostruzione abbia luogo su terreno di spettanza del proprietario.

Art. 6.

Ultimata la casa costruita o riparata a cura dello Stato ne viene fatta dal genio civile l'immissione in possesso a favore del proprietario, mediante verbale ricevuto dal sindaco.

Il proprietario della nuova casa dovrà procedere a sue spese a quanto occorre per l'accertamento della sua proprietà di fronte ai terzi.

Art. 7.

Le riparazioni alle case danneggiate, appartenenti a persone di condizione povera, saranno fatte a spese dello Stato solo quando, a giudizio dei funzionari del genio civile, siano indispensabili per rendere nei limiti dello stretto necessario abitabili le case stesse senza pericolo per la incolumità pubblica.

Per l'accertamento delle condizioni di povertà valgono le disposizioni dell'art. 1.

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici per un periodo di sei mesi, a datare dalla pubblicazione del presente regolamento, è autorizzato a cedere a prezzo di costo a privati e ad enti morali legnami ed altri materiali per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di loro proprietà danneggiati, abbattuti, o demoliti per effetto del terremoto e destinati a scopo di abitazione.

Dietro richiesta degli interessati, e qualora trattandosi di privati questi presentino idonea fideiussione, potrà essere concesso che il pagamento abbia luogo in non più di tre rate quadrimestrali.

I pagamenti, di cui al presente articolo, saranno fatti al genio civile, il quale verserà le somme riscosse in tesoreria, salvo reintegro al bilancio dei lavori pubblici.

TITOLO II.

Sussidi ai Comuni ed enti morali per la riparazione e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico danneggiati, abbattuti o demoliti per effetto del terremoto.

Art. 9.

I Comuni o gli enti aventi scopo di beneficenza, che intendano ottenere il sussidio del 50 per cento nella spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici danneggiati, abbattuti o demoliti per effetto del terremoto, ovvero in quella per l'acquisto di nuovi edifici in sostituzione di altri danneggiati, giusta il disposto degli articoli 1, lettera *b*) e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467, devono, entro 4 mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, farne pervenire, al prefetto della Provincia, domanda in carta da bollo da L. 1 diretta al Ministero dei lavori pubblici.

Alla domanda devono essere uniti:

a) la deliberazione del Consiglio del Comune o dell'ente, approvata, quando occorra, dalla Giunta provinciale amministrativa e

dalla Commissione provinciale di beneficenza, con cui è stato approvato il progetto, e la esecuzione dei lavori. Nella deliberazione dovrà essere indicato in qual modo il Comune o l'ente intenda provvedere alla relativa spesa ed ai mezzi occorrenti per farvi fronte;

b) il progetto dei lavori per i quali si chiede il sussidio, accompagnato da una relazione, che illustri le opere proposte in rapporto ai danni arrecati dal terremoto, e ne dimostri la necessità.

Ove si tratti dell'acquisto di un edifizio, in sostituzione di altro danneggiato, deve essere prodotto il decreto prefettizio autorizzante l'acquisto, ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed essere data la dimostrazione che la spesa prevista per l'acquisto non è superiore a quella necessaria per ricostruire o riparare l'edificio danneggiato, ed in caso di eccedenza bisogna dichiarare che per la parte eccedente tale spesa si rinunzia al sussidio dello Stato.

Art. 10.

Il genio civile esaminerà il progetto di cui al precedente articolo 9, accertando che i lavori in esso previsti sono diretti a restituire allo stato primitivo i fabbricati distrutti o danneggiati, esclusa ogni radicale modificazione od ampliamento, che non siano richiesti dalla necessità di assicurare la dovuta stabilità o sicurezza ai fabbricati stessi.

Art. 11.

La domanda, dopo essere stata sottoposta all'esame del genio civile, viene rimessa al Ministero dei lavori pubblici con una dichiarazione del prefetto nella quale si accerti:

a) che l'opera per cui si chiede il sussidio è una di quelle indicate nell'art. 1, lettera *b*) della legge;

b) che il Comune o l'ente dispone dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere la quota di spesa a suo carico.

I progetti per la ricostruzione o la riparazione di edifici adibiti a sede di scuole comunali, o per l'acquisto di fabbricati da adibire a tale scopo, debbono a cura del prefetto essere sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale sanitario e del Consiglio provinciale scolastico. Le relative deliberazioni debbono essere inviate al Ministero insieme con gli altri documenti.

Art. 12.

Quando la domanda di sussidio sia fatta per un edificio servente al culto, e che non sia di spettanza del Comune, la domanda di sussidio deve essere fatta dal vescovo per le chiese cattedrali o dal parroco per le parrocchie ed in caso di vacanza del beneficio a cura dell'Economato generale dei benefici vacanti, e venire accompagnata dai documenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 del presente regolamento.

Il prefetto sottopone la domanda all'istruttoria prescritta dalla prima parte del precedente art. 11 e la rimette quindi al Ministero con le attestazioni di cui all'articolo medesimo.

Art. 13.

I sussidi sono concessi per decreto dal ministro dei lavori pubblici, udito l'ispettore superiore compartimentale del genio civile, e l'ammontare di essi va commisurato alla spesa riconosciuta strettamente necessaria in base ai criteri di cui al precedente art. 10, e non potrà mai estendersi ad opere di abbellimento o di decorazione; ma si tiene conto delle spese di progetto, di quelle per direzione e sorveglianza dei lavori e delle eventuali indennità di espropriazioni.

I lavori sono eseguiti a cura delle ammininistrazioni degli enti interessati.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede con mandati diretti al pagamento del sussidio ad opera compiuta, od anche a rate proporzionali, in base a certificati del genio civile, che attestino la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Ad opera ultimata, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, od un ingegnere da lui delegato, rilascia il certificato finale, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa, in base al quale il Ministero dei lavori pubblici provvede alla liquidazione del sussidio ed al pagamento del sussidio stesso o della sua rata residuale, entro i limiti della fatta concessione.

Se il sussidio è stato concesso per l'acquisto di uno stabile in conformità dell'ultimo comma dell'art. 9, il pagamento viene effettuato in unica rata, su presentazione di copia regolare del contratto d'acquisto, vistata dal prefetto.

Art. 14.

Verificandosi in corso di esecuzione la necessità d'introdurre modificazioni o varianti ai lavori sussidiati, i relativi progetti, vidimati dal genio civile, debbono essere presentati al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in mancanza della quale l'eventuale maggiore spesa non sarà ammessa a sussidio.

Anche la determinazione di questo sarà fatta per decreto dal ministro dei lavori pubblici in conformità di quanto dispone il precedente art. 13.

TITOLO III.

Mutui

§ 1°.

Mutui ai Comuni ed Istituti di beneficenza ed altri enti morali per riparare i danni loro causati dal terremoto.

Art. 15.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i Comuni danneggiati dai terremoti del 7 giugno 1910 e 25 agosto 1909 possono, tanto nell'interesse proprio, quanto in quello degli Istituti di beneficenza o di altri corpi morali, presentare al prefetto domanda di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, alle condizioni di favore stabilite dall'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467, per riparare i danni loro causati dal terremoto.

Qualora si tratti di lavori ammessi al sussidio del 50 per cento a norma dell'art. 1, lettera *b*) della legge stessa, la domanda di mutuo deve essere presentata insieme con quella di sussidio, di cui ai precedenti articoli, e la somma da mutuare non può eccedere la quota del 50 per cento a carico dei Comuni e degli altri enti.

Alle domande di mutuo debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° copia delle deliberazioni del Consiglio comunale prese nei modi stabiliti dall'art. 178 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269). In queste deliberazioni, deve essere stabilito l'oggetto e l'ammontare del mutuo, il periodo di ammortamento non eccedente i 50 anni col sistema delle semestralità costanti, il saggio d'interesse e la garanzia mediante delegazioni ai termini degli articoli 5 e seguenti della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, in materia di prestiti sulla Cassa depositi e prestiti;

2° copia della deliberazione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni dei Consigli comunali;

3° dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'estinzione del mutuo. Per la sovraimposta, in tale dichiarazione, occorre indicare la tangente applicata dal Comune per ognuno degli anni dal 1902 al 1910, distinta per terreni e fabbricati, il limite legale dei cinquanta centesimi della imposta principale erariale e la quota disponibile a garanzia del mutuo, nonchè la tangente di sovraimposta fabbricati sgravata in seguito al terremoto e per effetto dell'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467;

4° bilancio del Comune.

Quando non si tratti di lavori, per i quali si chiede il sussidio a termini della lettera *b*) dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467, a tali documenti devono essere uniti:

5° un progetto dei lavori da eseguire vidimato dal genio civile;

6° una dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che il

lavoro, per cui si chiede il mutuo, è uno di quelli compresi nell'art. 6 della legge, ed è contenuto nei limiti strettamente necessari accertati dal genio civile.

Art. 16.

Il genio civile, nell'esaminare il progetto di cui al precedente art. 15, procederà coi criteri stabiliti nell'art. 10.

La determinazione dell'ammontare del mutuo sarà fatta nel modo stabilito pei sussidi nel primo comma del precedente art. 13.

Su domanda degli interessati il Ministero dei lavori pubblici potrà consentire che i progetti siano studiati a cura del genio civile. In questo caso l'ufficio dovrà, nella relazione illustrativa, dimostrare di aver tenuto conto delle disposizioni di cui ai precedenti comma.

Art. 17.

La Giunta provinciale amministrativa prima di approvare le deliberazioni dei Comuni che intendono chiedere prestiti nell'interesse degli Istituti di pubblica beneficenza e degli altri corpi morali deve assicurarsi che le deliberazioni degli enti stessi abbiano riportato la regolare approvazione della Commissione provinciale di beneficenza e che di fronte a tali enti i Comuni siano sufficientemente garantiti pei prestiti che intendono contrarre.

Art. 18.

La Giunta provinciale amministrativa e la Commissione provinciale di beneficenza, rispettivamente, prima di approvare le deliberazioni concernenti i mutui, devono esaminare la convenienza amministrativa della contrattazione del prestito, avuto riguardo alla potenzialità economica dell'ente, e devono assicurarsi che alla spesa cui si vuole provvedere col mutuo non sia opportuno supplire invece colle risorse ordinarie o con economie del bilancio.

Art. 19.

Riconosciuta la regolarità degli atti presentati, il prefetto li trasmette al Ministero dei lavori pubblici. Questo, se la domanda di mutuo si riferisca a lavori pei quali è chiesto anche il sussidio del 50 0|0, promuove su di essa l'istruttoria e le deliberazioni di cui agli articoli 9 a 13 del presente regolamento. Emanato il decreto di concessione del sussidio, rimette tutti gli atti insieme con copia del decreto, alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, la quale, accertatane la regolarità nei riguardi della garanzia, provoca dal Ministro del tesoro la emissione del decreto da registrarsi alla Corte dei conti, per l'impegno sul bilancio del tesoro del pagamento della metà degli interessi del mutuo, con l'obbligo di versarne l'importo alla Cassa mutuante entro il mese di giugno di ciascun anno.

In base al suddetto decreto ed ai documenti giustificativi del mutuo, l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti promuove, secondo le norme del suo istituto, il decreto Reale di concessione.

Ove invece la domanda di mutuo si riferisca a lavori, pei quali non sia stato chiesto anche il sussidio del 50 0|0, il Ministero dei lavori pubblici comunica gli atti pervenutigli col suo parere alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, per i provvedimenti ad essa spettanti ai sensi dei precedenti capoversi.

I mutui verranno estinti col sistema delle semestralità costanti e nei modi stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Art. 20.

La somministrazione del prestito si fa ratealmente, col concorso ed in base ad ordinativi del prefetto. Il pagamento delle rate è giustificato da certificati, rilasciati dal genio civile. L'ultima rata è pagata ad opera compiuta, dopo che l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, od un ingegnere da lui delegato, ha verificato la regolarità dei lavori, e ne ha rilasciato il certificato finale, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa.

Qualora si tratti di lavori sussidiati dallo Stato, a norma dell'art. 1, lett. *b*, della legge, per la somministrazione del mutuo valgono i duplicati dei certificati rilasciati dal genio civile a norma del precedente art. 13 per il pagamento del sussidio.

Art. 21

Se il mutuo viene chiesto per l'acquisto di uno stabile in sostituzione di quello danneggiato si applicheranno gli articoli precedenti in quanto sono applicabili, ed alla relativa domanda debbono essere allegati il decreto prefettizio autorizzante l'acquisto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, nonchè la dimostrazione, vidimata dal genio civile, che la spesa prevista per l'acquisto non è superiore a quella necessaria per ricostruire o riparare l'edificio danneggiato.

La somministrazione del mutuo concesso per l'acquisto di uno stabile viene effettuata in unica rata, su presentazione di copia regolare del contratto d'acquisto, vidimata dal prefetto.

Art. 22.

Gli interessi da liquidare in base al secondo comma dell'art. 5 della legge, decorrono dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di ogni rata bimestrale, nella misura stabilita per i mutui ordinari della Cassa dei depositi e prestiti.

Il debito complessivo al 31 dicembre 1911 sarà ripartito in quattro annualità, a rate bimestrali, al saggio vigente al momento della ripartizione.

I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale possono, in quanto occorre, ridursi od estinguersi anche per compensazione con gli interessi eventualmente dovuti dai suddetti Istituti e con ritenute sui rimborsi del tesoro, ai sensi dell'art. 4 della legge.

§ 2°.

Mutui ai privati.

Art. 23.

I privati proprietari i quali intendono ottenere prestiti autorizzati dagli articoli 2 e 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, devono presentare domanda al Ministero del tesoro per mezzo del prefetto.

La domanda, in cui sarà indicata la professione del richiedente e la somma che gli occorre prendere a prestito, dovrà essere corredata dai documenti seguenti:

a) documentazione del possesso legittimo del fabbricato distrutto o danneggiato;

b) perizia descrittiva giurata sull'importanza o capacità del fabbricato prima del disastro e sull'entità dei danni;

c) perizia in cui sia distinta la spesa strettamente necessaria per i lavori di ricostruzione o di riparazione, escluso ogni abbellimento od ampliamento, e salvo quella maggiore che fosse strettamente necessaria per la dovuta sicurezza e stabilità dell'edificio.

Nel caso che il mutuo si chieda per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la costruzione e per le riparazioni eseguite, esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e le condizioni degli edifici ricostruiti o riparati nei riguardi della stabilità. Il richiedente, inoltre, deve presentare un certificato del prefetto dal quale risulti, se e in quale misura, il Governo abbia concorso per la ricostruzione e riparazione;

d) l'atto di notifica della domanda di mutuo, eseguita a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti sullo stabile distrutto o danneggiato, oppure la pubblicazione della domanda di mutuo nel giornale degli annunzi giudiziari e l'affissione per 15 giorni all'albo del Comune ove esiste la casa danneggiata o distrutta.

Art. 24.

Le perizie dei lavori, che devono essere unite alle domande di mutuo, potranno, a richiesta dell'Istituto mutuante o del Ministero del tesoro, essere sottoposte al riscontro dell'Ufficio del genio civile, quando vi sia fondato dubbio che i lavori, per i quali è richiesto il mutuo, eccedano il limite dello stretto necessario, o comprendano opere di abbellimento o di ampliamento.

Art. 25.

I creditori iscritti che intendono valersi delle facoltà di cui all'art. 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255, debbono notificare al prefetto della Provincia, al quale fu presentata la domanda di mutuo, la relativa opposizione, entro quindici giorni dalla notificazione o pubblicazione della domanda del proprietario.

Il prefetto trasmetterà, col parere del competente Ufficio del genio civile e dell'Avvocatura erariale, gli atti di opposizione al Ministero del tesoro, il quale giudicherà su di essi dopo aver inteso il Consiglio di Stato.

Art. 26.

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, trascorsi i cinque mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, adempiute le formalità di cui all'art. 23, avrà diritto di valersi delle disposizioni della legge 13 luglio 1910, n. 467, per eseguire nel suo interesse la ricostruzione e le riparazioni occorrenti.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Quando vi siano più creditori ed usufruttuari, essi potranno esercitare in comune il diritto di cui all'art. 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 27.

Per la determinazione della somma massima che si può concedere a mutuo si debbono tenere presenti secondo l'importanza dei fabbricati:

a) i contratti di acquisto dell'immobile, purchè abbiano data non anteriore al decennio in corso, a partire dal gennaio 1910;

b) il multiplo (60 volte) dell'imposta erariale principale verso lo Stato, gravante sullo stabile;

c) le perizie ed i certificati di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 23.

Nel caso che il proprietario intenda di abbellire o di ampliare lo stabile o abbia già eseguito i lavori di abbellimento o di ampliamento, la somma del mutuo sarà commisurata alla spesa necessaria per restituire l'immobile stesso allo stato primitivo, salvo le maggiori spese per dare all'edificio la dovuta sicurezza e stabilità.

Nella determinazione della somma da concedersi a mutuo, inoltre, bisogna tener conto, per detrarla, di quella eventualmente corrisposta dallo Stato risultante dal certificato del prefetto menzionato nella lettera *c*) dell'art. 23.

Art. 28.

Il prefetto, esaminate le domande pervenutegli e compiute le pratiche che eventualmente occorressero, le trasmetterà con tutti i documenti al Ministero del tesoro, accompagnandole col suo parere.

Colla medesima procedura il prefetto rimetterà al Ministero le domande di cui all'art. 26 entro 10 giorni da quello in cui le ha ricevute.

Art. 29.

Il Ministero del tesoro decide sull'accoglimento delle domande pervenute dai prefetti e sull'ammontare della somma da consentire a mutuo e trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio le domande riconosciute ammissibili insieme con i documenti presentati dagli interessati, affinchè le comunichi agli Istituti mutuanti, dandone in pari tempo notizia al tesoro.

L'Istituto compie gli accertamenti richiesti dai propri statuti e, deliberata l'accettazione delle domande, le restituisce con una copia di tale deliberazione al Ministero del tesoro, il quale provvede alla emissione del decreto Ministeriale per la autorizzazione del mutuo. L'Istituto mutuante inoltre informa dell'accettazione delle domande il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Nel decreto dev'essere preso il necessario impegno per il contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui, e dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, esso dev'essere trasmesso all'Istituto assuntore dandone partecipazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 30.

Deliberata la concessione del mutuo dovrà procedersi alla stipulazione del relativo contratto, secondo le norme proprie degli Istituti mutuanti entro sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di concessione, sotto pena di decadenza.

Avvenuta la stipulazione del contratto l'Istituto mutuante ne darà comunicazione al Ministero del tesoro ed a quello di agricoltura, industria e commercio.

Art. 31.

Le spese che per perizie, esame legale, stipulazione di contratti ed altre accessorie dovessero farsi dall'Istituto mutuante, sono a carico dei sovvenuti, e vengono prelevate dall'ammontare del mutuo, o conglobate nel mutuo stesso.

Art. 32.

Nel contratto di mutuo deve essere pattuita l'indivisibilità del mutuo, pel caso che lo stabile appartenga a più proprietari, e le parti si obbligheranno, inoltre, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 (testo unico) delle leggi sul Credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, qualora lo stabile per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo passasse nelle mani di uno o più eredi ovvero di aventi causa, o terzi con o senza divisione.

Art. 33.

Qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni già eseguite a cura e spese del proprietario, la somma consentita a mutuo dovrà dall'Istituto mutuante essere somministrata in più rate nel biennio di cui all'art. 24 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e le rate stesse saranno pagate a misura che progrediscono i lavori di ricostruzione o di riparazione dello stabile, in modo che il valore corrispondente alle rate somministrate sia stato incorporato nell'immobile ricostruito o riparato, mediante l'esecuzione dei lavori giusta il progetto approvato.

La domanda di somministrazione di ciascuna rata è fatta dal sovvenuto all'Istituto sovventore in base ad un certificato rilasciato dal genio civile attestante che i lavori compiuti ed il valore incorporato nell'immobile, coi lavori compiuti, uguagliano l'ammontare della rata suddetta.

Art. 34.

L'ultima rata è prelevata dopo l'accertamento finale e in base alla liquidazione dei lavori eseguiti, da farsi a cura dell'Istituto mutuante.

Se l'importo dei lavori eseguiti risulta inferiore alla somma approvata, la partita del conto corrente a debito del sovvenuto viene chiusa in base a questo minore importo. Qualora al contrario risulti in eccedenza, il sovrappiù deve far carico al sovvenuto.

Art. 35.

Compiuta la somministrazione delle rate è chiuso il conto, deducendo a credito del sovvenuto l'ammontare dei rimborsi parziali che egli avesse operato, e l'Istituto mutuante, accertato il valore dello stabile riedificato, con le norme stabilite per il Credito fondiario, provvede alla determinazione definitiva dell'ammontare del mutuo risultante a debito del sovvenuto, dandone comunicazione ai Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 36.

Se si tratti di prestiti assunti da un Istituto non autorizzato all'esercizio del Credito fondiario, il pagamento ne viene fatto in contanti.

Se invece si tratta di prestiti assunti da un Istituto autorizzato

all'esercizio del Credito fondiario, se ne fa il pagamento in contanti o in cartelle, secondo sarà stabilito fra l'Istituto mutuante e il mutuatario.

Art. 37.

L'eventuale emissione delle cartelle fondiarie non può essere fatta se non in corrispondenza dell'ammontare delle rate del mutuo effettivamente pagate.

L'Istituto mutuante deve ritirare dalla circolazione tante cartelle, quante corrispondono all'ammontare dei rimborsi eventuali fatti dal sovvenuto durante la somministrazione delle rate del mutuo e di quelli che, tanto per tali mutui, quanto per quelli somministrati in una volta, venissero operati nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge sul Credito fondiario (testo unico) approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646 e dal relativo regolamento.

Art. 38.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro hanno facoltà, a seconda che l'Istituto mutuante è soggetto alla vigilanza dell'uno o dell'altro Ministero, di verificare negli uffici dei singoli Istituti mutuanti l'esistenza dei contratti denunciati, le conseguenti scritture ed ogni altro documento che ai medesimi si riferisca.

Art. 39.

Per essere ammessi alla gratuità degli atti, di cui nell'art. 26 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco del Comune attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge 13 luglio 1910, n. 467, a favore dei danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 e 7 giugno 1910; una uguale dichiarazione relativa allo scopo cui l'atto serve, deve, inoltre, dagli uffici pubblici inserirsi, mediante accertazione, in ciascun atto che essi rilasciano con riferimento all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467, e 26 di quella 25 giugno 1906, n. 255.

Art. 40.

In conformità dei contratti denunziati, gli Istituti mutuanti rimettono al Ministero del tesoro, prima del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno la liquidazione del contributo dello Stato per ciascun mutuatario, distinguendo le somministrazioni dei mutui in rate, dai mutui concessi in una sol volta.

La liquidazione è fatta in ragione della metà delle quote semestrali, aumentata di un decimo, per tenere l'Istituto mutuante sollevato da eventuali perdite.

Il Ministero predetto, accertata la regolarità della liquidazione, provvede alla emissione del relativo mandato di pagamento, dandone comunicazione al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 41.

Nel caso che il mutuatario non soddisfacesse al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'usuario hanno diritto di pagare essi stessi le semestralità medesime. Ove il pagamento non sia avvenuto l'Istituto mutuante avrà il diritto di procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 21 della legge 4 giugno 1896, n. 183.

Art. 42.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dell'immobile per cui fu consentito il mutuo in base alla legge 13 luglio 1910, n. 467, il deliberatario può profittare del mutuo suddetto assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario senza che cessi l'azione personale contro quest'ultimo.

Art. 43.

L'Istituto mutuante deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza e deve, ad esproprio finito, comunicare al Ministero del tesoro ed a quello di agricoltura, industria e commercio, un estratto del conto stesso, dal quale risulti la situazione della partita dopo effettuata la vendita dello stabile espropriato.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 879 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 della legge 27 giugno 1907, n. 386;

Considerata la opportunità che la giurisdizione sulle gallerie, sui musei medioevali e moderni e sugli oggetti d'arte delle provincie di Siena e Grosseto venga esercitata dalla Sopraintendenza ai monumenti di Siena;

Visti gli articoli 8 e 11 della legge stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore di antichità e Belle arti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° novembre 1910, la giurisdizione sulle gallerie, sui musei medioevali e moderni e sugli oggetti d'arte delle provincie di Siena e Grosseto cessa di essere esercitata dalla Sopraintendenza di Firenze e viene assegnata alla Sopraintendenza ai monumenti di Siena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Il numero 883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale del 15 novembre 1906, n. 735, col quale fu istituita presso il Ministero delle finanze una Commissione permanente per i lavori relativi ai trattati di commercio e alle tariffe doganali;

Considerata la necessità di meglio coordinare l'azione

dei vari Ministeri competenti per i lavori affidati a detta Commissione;

Sulla proposta del Nostro ministro delle finanze, di concerto coi ministri degli affari esteri, del tesoro, della marina e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte della Commissione permanente per i lavori relativi ai trattati di commercio e alle tariffe doganali, oltre ai delegati di cui al secondo alinea dell'art. 1 del decreto Reale 15 novembre 1906, n. 735, il direttore generale degli affari commerciali presso il Ministero degli affari esteri e il direttore generale della marina mercantile presso il Ministero della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SAN GIULIANO — LEONARDI-CATTOLICA — RAINERI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione Reale pel credito comunale e provinciale

COMUNE DI DAVAGNA (Genova)

Riscatto dei debiti

AVVISO

Ai termini e per gli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173 e 24 del regolamento 24 dicembre 1900, n. 501, ed in virtù delle facoltà delegategli dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, nella seduta del 27 agosto 1910, il sottoscritto convoca i creditori del comune di Davagna (Genova), nell'ufficio del Comune suddetto, il giorno 25 gennaio 1911, alle ore 13.

In tale adunanza il delegato della Commissione Reale offrirà ai creditori il 35 0[0 sul capitale e relativi interessi non prescritti liquidati a tutto il 31 dicembre 1909, a saldo di ogni loro avere verso il detto Comune.

I debiti che si sottopongono a transazione sono quelli dipendenti dalla costruzione di vie obbligatorie, verso i signori Botto Salvio, eredi Cappello, ditta Gadolla e Marini Oreste, nonchè quelli verso i singoli espropriati per la costruzione suddetta, e l'importo complessivo di tutti i detti debiti ed interessi relativi (depurati dell'imposta di ricchezza mobile) è calcolato approssimativamente in L. 326,886.04.

Rimane inteso che le operazioni di riscatto avranno principio appena ultimate le formalità occorrenti, e che sulla somma convenuta in via di transazione decorrerà l'interesse del 4 % dal 1° gennaio 1910 fino alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione dei titoli di credito, ed anche pel periodo pel quale dovesse ancora protrarsi il pagamento oltre tre mesi dalla detta presentazione.

Salva l'approvazione da parte dei ministri dell'interno e del tesoro, la transazione sarà valida quando venga accettata da tanti creditori che rappresentino i tre quarti dei debiti dichiarati transigibili.

Nel caso in cui la seduta andasse deserta, per non essersi raggiunti i tre quarti suindicati, ne sarà tenuta un'altra in giorno da destinarsi, secondo l'avviso che verrà ripetuto, e in questa seconda adunanza basterà, a rendere obbligatoria per tutti la transazione, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati.

Gli interessati potranno intervenire personalmente o farsi rappresentare da apposito delegato munito di regolare procura ed esibiranno i titoli dai quali risulta il loro credito.

Roma, addì 27 dicembre 1910.

Il presidente
SCAMUZZI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Risultato del concorso ad otto posti di vice-rettori nei Convitti nazionali.

Eleggibili:

Soresi Carlo, con punti 88.50 su 110 — Stella Alfonso, id. 86.50 id. — Regis Pietro, id. 86.25 id. — Mancini Gaetano, id. 83.75 id. — Cerreti Ferdinando, id. 81.75 id. — Danese Giovanni, id. 81 id. — Reitano Eugenio, id. 77.75 id. — Boccaleri Ugo, id. 77 id.

Idonei:

Boni Vincenzo, con punti 76 su 110 — Simonelli Francesco, id. 75.50 id.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1910.

Ancona Leonardo, volontario delle imposte dirette, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° novembre 1910 e per la durata di sei mesi.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni liquidate dalla Corte dei conti.

Con deliberazioni del 27 aprile 1910:

Penzo Francesco, operaio di marina, L. 620.
Olivieri Michele, carabiniere, L. 460.80.
Castellani Vittorio, ispettore forestale, L. 3848.
Bertolin Giovanni, maresciallo Reali carabinieri, L. 1274.
Bisio Carlotta, ved. Ferpo, L. 333.33.
Bellagamba Luigia, ved. Ramorino, L. 281.33.
Aguccini Enrico, operaio manifattura tabacchi, L. 1150.25.
Toninelli Bartolomea, ved. Gallizioli, operaia di artiglieria, L. 150.
Tommasini Elvira, operaia manifattura tabacchi, L. 456.12.
Sorrentino Maria, ved. Scuderi, L. 555.66.
Lima Vincenzo, appuntato Reali carabinieri, L. 480.
Lippi Cesira, operaia manifattura tabacchi, L. 440.29.
Frunzio Luigi, cancelliere, L. 2112.
Chines Giuseppe, appuntato Reali carabinieri, L. 489.60.
Brusaferri Angela, ved. Marchesini, L. 150.
Anelli Giuseppe, assistente universitario (indennità), L. 2666.
Berruti Margherita, operaia manifatture tabacchi, L. 315.46.
Bomboni Maria, ved. de Joannes (indennità), L. 4455.
Calaotto Salvatore, maestro di marina, L. 1820.
Campagnuolo Vincenzo, appuntato Reali carabinieri, L. 489.60.

Serina Maddalena, ved. Lucignani, L. 129.
Spreafico Enrico, appuntato Reali carabinieri, L. 489.60.
Vannestraut Giuseppe, operaio di marina, L. 525.
Stama Giuseppe, brigadiere Reali carabinieri, L. 690.
Tramonti Vittore, capitano, L. 3152.
Munari Caterina, ved. Avalli, L. 190.
Stuppello Cosima, ved. Berni (indennità), L. 2916.
Torta Giuseppe, capo usciere, L. 1267, di cui:
a carico dello Stato, L. 1195.52;
a carico del politecnico di Torino, L. 71.48.
Cavagnara Rosa, ausiliaria telegrafica, L. 1504.
Carabba Vincenzo, maresciallo guardie di città, L. 1440.
Andreuccetti Teresa, ved. Cini, L. 352.
Abate Claudia, ved. Gamma, L. 248.
Ruggiero Maddalena, ved. Catalano, L. 1031.25.
Zerbini Giuseppina, ved. Meneghetti (indennità), L. 3694.
Pittaluga Geronima, operaia manifatture tabacchi (id.), L. 822.15.
Notari Michele, capo guardia carceraria, L. 960.
Manfroni Enrico, delegato di P. S., L. 2671.
Maffiotti Elisa, primo ufficiale telegrafico, L. 1858.
Linari Serafino, brigadiere postale, L. 1173.
Luglio Francesco, maggiore, L. 3141.
Barazzoni Giuseppa, ved. Kafinan, L. 983.66.
Barbagli Paride, cancelliere, L. 1260.
Blandini Corrado, contabile, L. 1863.
Zambaldi Giorgio, capitano, L. 2678.
Vecchione Angelo, ufficiale d'ordine, L. 1679.
Senesi Vincenzo, appuntato Reali carabinieri, L. 480.
Giovine Nicola, vice cancelliere, L. 994.
Miele Grazia, ved. Giovine, L. 331.33.
Gessi Olinto, appuntato RR. carabinieri, L. 489.60.
Ferraris Battistina, ved. Noce (indennità), L. 4444.
Della Casa Matilde, ved. Bastasini, L. 292.50.
Cenni Roberto, capo ragioniere, L. 3860.
Pollacci Egidio, professore, L. 6960.
Cerino M.a Carolina, ved. Brindisi, L. 174, di cui:
A carico dello Stato, L. 124.81.
A carico del Conservatorio musicale di Napoli, L. 59.19.
Bonincontro Omero, sotto capo guardia carceraria, L. 682.50.
Bertazzoni Vittorio, maresciallo di finanza, L. 1365.22.
Bonincori Adriano, cancelliere, L. 1728.
Bastia Giovanni, tenente colonnello, L. 3870.
Barattini Elvira, ved. Bertirotti, L. 126.
Babbini Stamura, ved. Lavacchi, L. 884.33.
Ascenzi Maria, ved. Cappelli, L. 686.66, di cui:
A carico dello Stato, L. 589.04.
A carico del comune di Roma, L. 97.62.
Arnò Santa, ved. Gemignani, L. 153.60.
Amodio Rosa, ved. Michela, L. 149.60.
Biamino Giuseppa, ved. Riffaldi, L. 265.66.
Avezza Raniero, tenente di vascello, L. 3381.
Tonetti Vincenzo, brigadiere RR. carabinieri, L. 802.80.
Schifflno Angelo, maggiore, L. 3250.
Rovelli Giuseppe, magazziniere di privative, L. 5600.
Brunello Romano, maestro di ginnastica (indennità), L. 990.
Sarno Giuseppe, appuntato di finanza, L. 697.75.
Sardo Giulia, ved. Lucchetti, L. 463.
Sandonini Giovanna, ved. Ferrara Bravo, L. 888.66.
Pettinà Giovanni, professore, L. 3200.
Giannone Francesco, guardia carceraria (indennità), L. 916, di cui:
a carico dello Stato, L. 870.56;
a carico del comune di Palermo, L. 45.44.
Girardi Enrico, maggiore, L. 3110.
Doglio Rosa, ved. Girardi, L. 1036.66.
Lanaro Giuseppe, ufficiale postale, L. 1542.
Jovene Amalia, ved. Cardona, L. 2666.66.
Bourelly Vincenzo, 1° segretario (indennità), L. 6416.

Dagnino Teresa, ved. Como, L. 224.
Felici Pio, capitano, L. 3328.
Foti Simone, capitano RR. carabinieri, L. 2896.
Manganaro Matteo, delegato di pubblica sicurezza, L. 2880.
Gobbi Maria, ved. Mariani, L. 1024.
Del Meglio Assunta, ved. Capri (indennità), L. 2400.
Ciuccio Antonia, ved. Palumbo, L. 240.
Crispo Concetta, ved. D'Acunzo, L. 260.
D'Amico, orfani di Giovanni, brigadiere doganale, L. 76.50.
Nardi Giovanni, capitano, L. 3473.
Pagnotta Giorgio, macchinista nei licei (indennità), L. 1785.
Pifferi Enrico, sotto agente deposito allevamento cavalli (indennità), L. 3066.
Talotta Domenico, appuntato di finanza, L. 614.77.
Labate Angela, ved. Concone, L. 594.33.
Marchese Anna, ved. Nasta, L. 130.33.
Massa Lucia, operaia nelle manifatture tabacchi, L. 630.74.
Orzali Caterina, ved. Lisi, L. 654.33.
Giudice Rosa, ved. D'Ambrosio, L. 348.66.
Martines Isabella, ved. Sidoli, L. 180.
Mazzocchelli Virginia, ved. Straffi (indennità), L. 3000.
Gellussig Giulia, ved. Grosson, L. 1928.66.
Coulant Adolfo, tenente colonnello, L. 3700.
Conca Margherita, ved. Montrone, L. 254.
Protti Fulvia, ved. Tzelania, L. 1080.66.
Ciampi Palmira, ved. Anzilotti, L. 217.
Luciano Rosa, ved. Melloni, L. 1145.
Mastroeni Eugenia, ved. Bonaiti, L. 374.26.
Motta Clelia, ved. Prato (indennità), L. 1875.
Nuvolone Giovanni, brigadiere di finanza, L. 981.36.
Roberti Concetta, orfana di Vincenzo, giudice, L. 920.83.
Nasti Salvatore, aiutante di marina, L. 1820.
Paoli Casimiro, messaggere postale, L. 858.
Persi Carlo, id., L. 1173.
Pace Donato, maggiore, L. 3632.
Brusco Giacomo, capo ufficio postale, L. 2592.
D'Alterio Giuseppe, ufficiale di scrittura, L. 1302.
De Fortis Enrico, tenente, L. 2068.
De Michelis Bernardino, operaio di marina, L. 800.
Dentice Edoardo, capitano di fregata, L. 3629.
Perotti Saverio, soldato, L. 675.
Garotta Giuseppe, padre di Camillo, soldato, L. 202.50.
Perusi Maria, madre di Lotti, soldato, L. 202.50.
D'Avanzo Matilde, ved. Caiano (indennità), L. 5000.
Cappuccio Vincenzo, operaio di marina, L. 900.
Messaggi Clelia, ved. Salvioni, L. 1200.
Di Simone Antonio, carabiniere, L. 360.
Ceruti Carlo, ufficiale d'ordine, L. 1138.
Spezza Franco, vice brigadiere postale (indennità), L. 1800.
Cesareo Giovanna, ved. Macri, L. 2803.
Mazzoni Fernando, torpediniere, L. 650.40.
Ferri Tito, brigadiere di finanza, L. 1440.53.
Manzionna Luigi, caporal maggiore, L. 360.
Caputa Alfonsa, madre di Cacioppo, carabiniere, L. 240.
Spanò orfani di Angelo, vice brigadiere postale, L. 413.
Delogu Elisabetta, ved. Pinna, L. 450.
Lacaria orfani di Luigi, applicato, L. 774.50.
Vergnano Ferdinando, operaio di artiglieria, L. 720.
Volpe Maria, orfana di Luigi, agente delle imposte, L. 1000.
Tresoldi Guglielmo, guardia di città, L. 414.
Piatti Adolfo, segretario, L. 3840.
Tizzani Michele, aggiunto di cancelleria, L. 946.
Russo Gabriella, ved. Cesario, L. 268.89.
Pomarici Cristina, ved. Corsi, L. 440.33.
Piasco Pietro, maggiore, L. 3520.
De Ruvo Vincenza, ved. Maldari, L. 3833.
Fornero Teresa, operaia manifatture tabacchi, L. 430.78.

Caccioppoli Raffaele, primo macchinista, L. 1568.
Madori Giuseppina, ved. Loddo (indennità), L. 1375.
Rinaldi Gaetano, tenente, L. 2825.
Romeo Rosaria, operaia manifatture tabacchi, L. 368.18.
Pacifici Maria, ved. Bardaro, L. 334.
Perazzotti Maddalena, ved. De Persiis (indennità), L. 6416.
D'Alessandro Rosa, ved. Aragona, L. 219.
Carini Giuseppe, operaio di marina, L. 775.
Aversa Tommaso, caporale, L. 360.
Vajani Giovanni, guardia di finanza, L. 973.33.
Marino Salvatore, sorvegliante forestale, L. 1073.33.

Con deliberazioni del 4 maggio 1910.

Conte Giuditta, ved. Galeotti, L. 586.66.
Forte Gabriela, ved. Jorio, L. 466.66.
Calamandrei Giusto, capo laboratorio manifatture tabacchi, L. 1588.
Calabrese Marianna, ved. Paoletti, L. 168.
Calvo Francesco, custode, L. 776.
Carlino Anna, ved. Calvo, L. 258.66.
Casanova Elisa, ved. Solazzi (indennità), L. 4760.
Celenza orfani di Pietro, ufficiale postale, L. 558.
Finzi Giustino, maggiore, L. 3473.
Galeassi Anna, ved. Emiliani, L. 552.66.
Gambetta Antonia, ved. Vio, L. 333.33.
Giansanti Angela, ved. Gentile, L. 280.
Grimaldi Maria, ved. Guidacciolu, L. 513.33.
Cellai Augusto, archivista capo, L. 2970.
Mancini Maria, ved. Tosi, L. 270.
Raineri Aristide, professore, L. 3557.
Ramello Libero, operaio marina, L. 560.
Bellabarba Anna, ved. Fallagrassa, L. 511.33.
Moisè Maria, madre di Testi, caporale, L. 240.
Sorgente Sabato, padre di Luigi, soldato, L. 202.50.
Braccioni Stanislao, aggiunto di cancelleria, L. 804.
Pontini Stella, ved. Ricciotti, L. 129.
Montenegro Lucia, ved. Verde, L. 570.33.
Soragni Ercole, brigadiere postale, L. 1170.
Langiu Rosa, ved. Vargin, (indennità), L. 2450.
Seno Giuseppe, operaio di marina, L. 765.
Mori Benedetto, marinaio, L. 540.
Gambaro Giuseppe, operaio di artiglieria, L. 690.
De Rosa Filomena, operaia della guerra, L. 415.
Rinaldi Teresa, id., L. 268.80.
Lanucara Giuseppe, brigadiere postale, L. 837.
Caramitti Adele, ved. Lanucara, L. 27[illegible].
Sabatini Isabella, ved. Sinigaglia, L. 708.66.
Saitta Biagio, guardia di città, L. 414.
Arillotta Natale, guardia carceraria, L. 960.
Beria di Sale Francesco, capitano, L. 2646.
Buonori Angela, ved. Ballerini, L. 1200.
Marini di Besana Carolina, ispettrice (indennità), L. 1440.
Caccioppoli Giuseppe, capo ufficio postale, L. 2389.
Gemini Giuseppe, brigadiere postale, L. 1173.
De Angelis Carlo, maresciallo di finanza, L. 1270.20.
Gaiulli Elena, ved. Primavera, L. 266.66.
Asti Rina, ved. Fischer (indennità), L. 3333.
Pizzoferrato Sabato, appuntato di finanza, L. 407.33.
Pontrelli Filippo, maresciallo di finanza, L. 1095.54.
Lambiase Pasquale, operaio di marina, L. 900.
Martini Alessandro, archivista, L. 2174.
Tabacchino Francesca, ved. Cinque, L. 300.
Palumbo Maria, ved. Presicci, L. 161.
Tognotti Luisa, ved. Ruzza, L. 150.
Baraldi Nello, sotto brigadiere di finanza, L. 867.
Scomparin Carolina, operaia di marina, L. 615.
Soffiantino Armando, appuntato di finanza, L. 697.75.
Spataro Giuseppe, sottobrigadiere di finanza, L. 427.05.
Bonzio Angelo, operaio di marina, L. 585.
Castelli Angela, ved. Bruno, L. 230.
Tufoni Ester, ved. Migliorato (indennità), L. 1541.
Durini Angela, ved. Cavanna, L. 277.50.
Romagnoli Margherita, ved. Tura (indennità), L. 4061.
Ricca Riccardo, 2° capo torpediniere, L. 785.
Taiuti Alessio, cancelliere, L. 1891.
Tezzi Marianna, ved. Genovesi, L. 376.
Tobia Adelaide, ved. Siconolfi, L. 382.66.
Toti orfani di Domenico, applicato (indennità), L. 3825, di cui:
a carico dello Stato, L. 2933.33;
a carico delle ferrovie dello Stato, L. 891.67.
Bruna Giovanni, capo guardia carceraria, L. 1280.
Cioffi Antonia, ved. Peria, L. 849.
De Benedictis Biagia, ved. Calcagni, L. 468.33.
Catellani Giovanni, brigadiere postale, L. 1013.
Rossi Francesco, professore, L. 3041.
Giuffrida Sante, professore, L. 2616, di cui:
a carico dello Stato, L. 1812.40;
a carico della provincia di Catania, L. 803.60.
Marro orfani di Vincenzo, operaio di marina, L. 220.
Mologni Gio. Batta, maresciallo RR. carabinieri, L. 1358.
Ramognino Domenico, capitano di corvetta, L. 230[illegible].
Ronzino Giuseppe, operaio nelle saline, L 480.
Richeda Maria, ved. Gatta, L. 348.66, di cui:
a carico dello Stato, L. 302.48;
a carico delle ferrovie dello Stato, L. 46.18.
Bosco Giulia, ved. Simonetti (indennità), L. 2811.
Azzariti Gaetana, ved. Sciascia, L. 860.
Capretti Carlo, appuntato di finanza, L. 656.26.
Lo Gatto Augusto, capo ufficio postale, L. 2544.
Sartoris Maurizio, capitano di vascello, L. 5918.
Pegni Antonio, capo guardia carceraria, L. 1280.
Careggi Alberto, capo divisione, L. 5800.
Palopoli Pasquale, colonnello, L. 5382.
Lerro Leonilda, ved. del Grosso, L. 1052.
Colombo Angela, ved. Massironi, L. 346.66.
Perini Anna, ved. Braccini, L. 288.
Balducci Giuseppe, operaio nelle saline, L. 467.53.
Melegari Giacomo, operaio della guerra, L. 800.
Gaglio Luigi, orfano di Vincenzo, cassiere doganale (indennità), L. 6388.
Aina Serafina, ved. Scotti, L. 300, di cui:
a carico dello Stato, L. 187.72;
a carico del comune di Napoli, L. 112.28.
Dalla Rosa Riccardo, soldato, L. 300.
Tomaselli Giuseppa, madre di Lo Presti, carabiniere, L. 240.
Borelli Margherita, ved. Re, L. 1875.
Cela Vito, padre di Donato, soldato, L. 202.50.
Fiorenzano Elisa, ved. Rodini, L. 908.50.
Moscio Paolo, soldato, L. 300.
Rinaldi Frollo Costanza, madre di Prosperi, soldato, L. 202.50.
Lerda Francesco, bidello, L. 794.
Mattiello Erminia, ved. Galli, L. 561.66, di cui:
a carico dello Stato, L. 393.73;
a carico Economato B. V. di Torino, L. 167.93.
Crescioli Natale, operaio della guerra, L. 672.
Ricci Alessandro, ingegnere negli uffici di finanza (indennità), L. 583[illegible].
Ravaglia Giovanni, capitano, L. 2915.
Solimene Giovanni Battista, ufficiale telegrafico, L. 1686.
Costa Penelope, ved. Bonauguri, L. 184.
Luciani Francesco, maresciallo di finanza, L. 1211.98.
Ursino Vasta Giuseppe, giudice, L. 2294.
Bonaccolta Arcangelo, appuntato di finanza, L. 905.20.
Manera Gregorio, cancelliere, L. 1888.
Lodetti, orfani di Angelo, tenente, L. 627.33.
De Lorenzi Marianna, ved. Viazzi, L. 1006.

Cascioli Eugenia, ved. Zaffarini, L. 238.33.
Saccone Maddalena, ved. Bajona, L. 463.
Vergara Francesco, capitano di vascello, L. 5600.
Rollieri Francesco, ufficiale postale, L. 1976.
Gambarini Elvira, ved. Brandoli, L. 160.
Guglieri Pellegrina, ved. Tallone, L. 779.
Ferino Maria, ved. Craveri, L. 781.
Pedroni Agostino, sergente maggiore, L. 530.
Esposito Maria, ved. Impinto, L. 192.50.
Montauro Luigi, ispettore scolastico, L. 3168.
Arbalti Clementina, ved. Melli, L. 207.33.
Maggiolini Scarampi Carlo, capo ufficio postale, L. 2592.
Macri Giacomo, agente di manutenzione, L. 1312.
Di Porto Sabato, ufficiale d'ordine, L. 1673.
Vaccaro Carmelo, padre di Rosario, guardia di finanza, L. 270.10.
Peronaci Beatrice, ved. Tenuta, L. 885.
Cozzolino Tommaso, maggiore, L. 3362.
Coviello Lucia, ved. Casarella, L. 202.50.
Anichini Eugenio, padre di Ottavio, soldato, L. 20?.50.
Napolitano Pasqualina, ved. De Simone, L. 480.
Angelini Girolamo, operaio nelle manifatture dei tabacchi, L. 1181.64.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 gennaio 1911, in L. 100.36.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 gennaio 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	103,23 41-*ex*	101,35 41	103 21 37
3 1/2 % *netto*	102,95-*ex*	101,20 —	102,93 07
3 % *lordo*	70,41 67	69.21 67	69,80 01

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO DI CONCORSO
per l'ammissione di settanta alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale in data 19 corrente fu aperto un concorso per l'ammissione di 70 alunni nella carriera di delegato di pubblica sicurezza, giusta le disposizioni del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, e del relativo regolamento generale 24 novembre 1908, n. 756, non che del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e del regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza 30 agosto 1909, n. 666.

Le domande di ammissione agli esami debbono essere scritte dai concorrenti e presentate non più tardi del 15 febbraio 1911 alla prefettura della Provincia nella quale risiedono.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte successive in precedenti concorsi per la medesima carriera non conseguirono l'idoneità.

Le domande dovranno avere a corredo i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto l'età di anni 20 e non oltrepassato quella di 30 alla data del decreto Ministeriale suindicato;

2° certificato di cittadinanza italiana;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni d'Italia quando anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato, in data non anteriore di tre mesi a quella del ripetuto decreto Ministeriale, dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o, la sua abituale residenza, e debitamente legalizzato;

4° fede penale di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto Ministeriale anzidetto;

5° certificato medico, rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal prefetto, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici, ed ha statura non inferiore a m. 1.64;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di licenza di liceo o di Istituto tecnico o di scuola media di commercio. Non sono ammessi altri titoli equipollenti, nè certificati di iscrizione dell'aspirante a corsi dell'Università o altra scuola superiore.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di accettare qualsiasi residenza in caso di nomina ad alunno, e di uniformarsi alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ora in vigore sulle pensioni, e che potrà cessare di avere effetto per gl'impiegati che d'ora innanzi saranno assunti in servizio.

È pure necessario che nella domanda sia data l'indicazione esatta della via e del numero di abitazione dell'aspirante, o di altro suo recapito, restando in obbligo all'aspirante stesso di partecipare, in seguito, alla prefettura alla quale fu presentata l'istanza, le successive eventuali variazioni del proprio indirizzo.

Tanto le domande quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle disposizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito delle loro domande per mezzo delle rispettive prefetture. Delle domande che non perverranno al Ministero per mezzo delle prefetture non sarà tenuto alcun conto.

Gli esami verseranno sulle materie contenute nel programma riportato in fine del presente avviso.

Le prove scritte cadranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 del programma stesso.

Al complesso dei punti che ciascun concorrente conseguirà nella prova orale e sempreché abbia sostenuto con felice esito tale prova, la Commissione aggiungerà 5 punti di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il concorrente dimostrerà di conoscere in modo di poterla parlare e scrivere correttamente.

Alla Commissione sarà all'uopo aggiunto un professore di ciascuna delle lingue estere che i candidati dichiareranno di conoscere.

Per gli aspiranti che dichiareranno di essere pratici in telegrafia, stenografia e fotografia, e che sosterranno lodevolmente l'esame corrispondente innanzi a persona pratica della materia, sarà dalla Commissione aggiunto un altro punto per ciascuna di queste materie al complesso dei punti ottenuti.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di marzo 1911 nelle sedi e nei giorni da stabilirsi con successivo decreto Ministeriale.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati a mezzo delle prefetture della sede alla quale saranno stati assegnati; e del giorno in cui avranno luogo gli esami. Il giorno innanzi a quello fissato per la prima prova scritta essi dovranno presentarsi personalmente, muniti di foglio di riconoscimento, alla prefettura della sede cui saranno stati assegnati.

Le spese di viaggio saranno a carico esclusivo degli aspiranti, e non si terrà conto alcuno delle domande che fossero presentate per ottenere compensi a tale scopo.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti, sarà data la precedenza a quello che avrà prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in una amministrazione dello Stato, nell'esercito o nella marina. Sempre a parità di punti, ed in mancanza di titoli quanto al servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

A tal fine i candidati ammessi alla prova orale dovranno non più tardi del giorno di tale prova presentare al segretario della Commissione dichiarazione scritta del servizio utile già prestato e della sua durata, corredandola di tutti i documenti necessari a comprovare la esattezza della dichiarazione.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni fino alla concorrenza del numero dei posti per il quale fu aperto il concorso.

L'alunnato, che dovrà durare non meno di sei mesi, è gratuito; ma potrà essere accordata una indennità mensile di lire cento a quegli alunni che fossero destinati a prestar servizio in residenza diversa dalla propria o da quella delle loro famiglie.

Roma, 27 dicembre 1910.

Il direttore generale della P. S.
Leonardi.

Programma per gli esami di ammissione alla carriera di delegato di P. S.

1. Codice civile (disposizioni preliminari; libro 1°; principî relativi alla proprietà ed alle obbligazioni).
2. Codice penale.
3. Codice di procedura penale (titolo preliminare e libro 1°).
4. Principî di diritto costituzionale e amministrativo.
5. Codice di commercio (persone, atti, libri, Società, fallimento).
6. Principî di economia politica.
7. Legge sulla pubblica sicurezza e relativo regolamento; testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; legge elettorale politica; legge comunale e provinciale (testo unico).
8. Storia civile d'Italia dalla rivoluzione francese ai giorni nostri.
9. Lingua francese, di cui il candidato dovrà dare prova di avere sicura conoscenza.

Le prove scritte verseranno sulle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4; le prove orali sulle materie indicate ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9, restando però in facoltà della Commissione di interrogare, ove lo creda, anche sulle altre materie comprese nel programma.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento generale per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 9 settembre 1902, n. 445, e modificato col R. decreto 7 settembre 1910, n. 682;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento generale approvato col R. decreto 29 novembre 1908, n. 756;

Sentita la Giunta del Consiglio per gli archivi del Regno;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per l'ammissione di dieci alunni agli impieghi di prima categoria nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale.

Le prove scritte avranno luogo nel mese di aprile 1911, in Roma, nei giorni che saranno determinati con successivo decreto; la prova orale seguirà pure in Roma nel giorno che sarà fatto conoscere a ciascun candidato che avrà conseguito l'approvazione nelle prove scritte.

Art. 3.

Chiunque intenda concorrervi dovrà, non più tardi del 28 febbraio 1911, presentare domanda su carta da bollo da L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, alla prefettura della Provincia nella quale risiede.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita (legalizzato dal presidente del tribunale) comprovante che il concorrente ha compiuta l'età di 18 anni e non ha sorpassata quella di trenta alla data del presente decreto;

2° certificato del sindaco del Comune d'origine (legalizzato dal presidente del tribunale) dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano (di data non anteriore di tre mesi da quella del presente decreto).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

6° certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) comprovante che il candidato ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira.

Il Ministero si riserva la facoltà di sottoporre l'aspirante alla visita di un sanitario da esso delegato;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere, conseguito in una delle Università del Regno o nella Accademia scientifica letteraria di Milano o nell'Istituto superiore di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze, ovvero il diploma di approvazione nell'esame finale nel corso di paleografia e scienze ausiliarie della storia presso il predetto Istituto di studi superiori di Firenze;

8° certificato dei punti riportati nei singoli esami del corso e dell'esame finale.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 6 ed 8 dovranno essere stesi in carta da bollo da L. 0.50.

Art. 5.

Saranno assolutamente respinte le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero sfornite di alcuno dei documenti prescritti.

Ad esimere dalla presentazione dei documenti stessi non vale il fatto che essi si trovino per qualsiasi causa presso altre Amministrazioni dello Stato; tuttavia, quando di ciò sia fatto constare, sarà consentita la presentazione, in luogo del titolo originale di studio, di un certificato comprovante il conseguimento di esso, rilasciato dalla segreteria dello stesso Istituto e debitamente autenticato.

I candidati che provino di essere impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 5 dell'art. 4°, salvo al Ministero il diritto di chiederne la esibizione.

Art. 6.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita, che potrà essere espressa nel corpo stesso della domanda, di accettare in caso di nomina ad alunno qualsiasi residenza e di aderire alle nuove norme che potranno regolare la Cassa di previdenza in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di avere effetto per gli impiegati che vanno ad assumersi in servizio.

Art. 7.

Gli esami verseranno sulle seguenti materie:

1° — *Prove scritte.*

1. Storia politica, civile, letteraria ed artistica d'Italia dalla caduta dell'Impero Romano ai giorni nostri.
2. Storia del diritto italiano.
3. Traduzione in italiano da un brano di testo classico latino (con l'uso del dizionario).
4. Traduzione dall'italiano in francese, spagnuolo o tedesco, a scelta del candidato (con l'uso del dizionario).

2° — *Prove orali.*

1. La materia delle due prime prove scritte.
2. Diritto costituzionale e amministrativo italiano.
3. Nozioni di diritto romano, canonico, feudale e municipale.

Art. 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno nominati alunni secondo la graduatoria dei punti riportati; durante il periodo di tirocinio, di durata non inferiore ai sei mesi, potranno ricevere una indennità mensile non eccedente le lire cento.

Dopo tale periodo gli alunni che avranno dato prova d'idoneità, diligenza e regolare condotte saranno nominati senz'altro esame sotto archivisti, con l'annuo stipendio di lire duemila.

Art. 9.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 16 dicembre 1910.

Il ministro
2 LUZZATTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. educatorio di Santa Maria degli Angioli e di San Giovacchino detto degli Angiolini - Firenze

È aperto il concorso ad un posto semigratuito vacante in questo R. conservatorio.

Le domande di conferimento dovranno essere inviate a questa presidenza non più tardi del 20 gennaio 1911 e saranno prese in considerazione se corredate dai seguenti documenti:

a) la fede di nascita e quella di battesimo della concorrente;

b) un attestato di sana costituzione fisica ed un certificato di sofferto vaiuolo naturale, o di subìta efficace vaccinazione;

c) lo stato di famiglia;

d) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, sul patrimonio dei genitori, o della concorrente medesima.

Cosiffatta dichiarazione dovrà anche attestare che la famiglia della concorrente è di civile condizione e certificare delle qualità morali ed economiche e delle particolari benemerenze verso lo Stato, la Provincia, o il Comune, della famiglia stessa;

e) un certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) un'attestazione su gli studi compiuti dalla concorrente.

Questa al 20 gennaio 1911 dovrà avere compiuto il 6° e non superato il 12° anno di età.

I documenti sovraccennati dovranno essere redatti su carta bollata e la fede di nascita, se non fosse data da un ufficio di stato civile di un Comune che appartenga alla giurisdizione giudiziaria di questa città, dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale.

Compiuto il termine sovra indicato (20 gennaio 1911) sarà chiuso il concorso.

Le concorrenti saranno classificate per merito e la Commissione amministrativa di questo Istituto farà al Ministero della pubblica istruzione le relative proposte, preferendo le figlie d'impiegati civili e militari, e, in particolare, di quelli che hanno il loro domicilio nella città, o nella provincia di Firenze.

Le elette che non si saranno presentate entro quindici giorni dalla partecipazione, perderanno il beneficio, salvo che giustifichino, con gravi motivi, il loro ritardo, prima della scadenza di quel termine.

La mezza retta (L. 300 annue) e la quota pel mantenimento del corredo e di quanto occorre per lo studio (L. 240 annue) dovranno essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

Per ogni altra notizia circa l'ammissione definitiva, il corredo, i programmi d'insegnamento, ecc., gl'interessati si rivolgano alla direzione dell'Istituto, via della Colonna, 24, Firenze.

Firenze, 29 novembre 1910.

Per il presidente
Avv. Clearco Freccia, consigliere.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
del Reale albergo dei poveri in Napoli

CONCORSO a quattro posti gratuiti governativi nel R. istituto pei sordomuti di Napoli.

È aperto il concorso a tutto il 31 gennaio 1911, a quattro posti gratuiti di patronato del Ministero della pubblica istruzione, due per maschi e due per femmine, presso il R. istituto pei sordomuti, annesso al Reale albergo dei poveri in Napoli.

Al detto concorso non possono essere ammessi che i nativi delle antiche Provincie napoletane, appartenenti a famiglie disagiate che abbiano compiuto il settimo e non oltrepassato il dodicesimo anno di età.

Le domande dovranno essere trasmesse nei limiti di tempo sopraindicati all'Amministrazione del Reale albergo dei poveri in Napoli, corredate dai seguenti documenti:

Attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di Stato civile.

Certificato medico da cui risulti:

a) la subìta vaccinazione;

b) la sordomutolezza congenita od acquisita ed in questo secondo caso per quali cause accertate o presumibili;

c) la idoneità organica e psichica all'istruzione.

Attestato municipale di povertà.

Stato di famiglia (civile-finanziario).

Titoli di benemerenza della famiglia.

Obbligazione del padre o del legale rappresentante del sordomuto concorrente, di provvedere al ritiro immediato dell'alunno o della alunna quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del Reale albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari od igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Le istanze non corredate di tutti i cennati documenti non saranno tenute valide per il concorso.

Napoli, 15 dicembre 1910.

Il soprintendente generale
del Reale albergo dei poveri.

R. educatorio delle signore Montalve alla Quiete

CONCORSO alla cattedra di pedagogia vacante in questo R. educatorio.

La Commissione amministrativa in conformità della deliberazione del 3 dicembre 1910 ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623, e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910;

RENDE NOTO:

È aperto un concorso alla cattedra per l'insegnamento della pedagogia in questo R. Istituto con l'annuo stipendio di L. 1200, mercè l'osservanza delle seguenti norme regolatrici:

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli e nel caso che si ritenga opportuno potrà essere aggiunta una prova d'esami.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, la domanda in carta bollata da centesimi 60, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

2° certificato medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma che abiliti all'insegnamento della pedagogia o certificato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera di tutti i documenti.

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato, quando anche manchino della naturalità.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali, debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo il termine come sopra stabilito, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dall'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni diritto senza bisogno di diffida nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze, li 10 dicembre 1910.

L'operaio
Pietro Torrigiani.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Abbiamo già riferito intorno alle dimissioni del Gabinetto spagnuolo ed all'incarico nuovamente conferito da Re Alfonso a Canalejas. Dicemmo pure i nomi dei nuovi ministri che sostituiranno i pochi uscenti dall'attuale Gabinetto, giusta le previsioni dei circoli politici madrileni. Ma questi nomi, secondo un dispaccio da Madrid al *Matin* di Parigi, sono alquanto differenti, perocchè la crisi sarebbe ancora più ristretta che non si credesse. Ecco quanto telegrafa il corrispondente del *Matin*:

Posso annunziarvi che tutti i ministri, tranne quelli dell'interno, dell'istruzione e dell'agricoltura, manterranno i loro portafogli. Agli interni andrà Alfonso Castillo, all'istruzione Amos Salvador, e all'agricoltura Gasset. I nuovi ministri presteranno giuramento domani stesso.

Stamane Canalejas ha esposto poi in un colloquio confidenziale a Re Alfonso il programma che egli intende svolgere nella nuova sessione parlamentare e il Re l'ha approvato pienamente.

***

La convenzione della Spagna col Marocco, tanto a lungo discussa tra il Ministero spagnuolo ed El-Mokri inviato speciale del Sultano, per la quale sorsero persino voci di una guerra tra la Spagna e il Marocco, è stata ratificata e cioè il Sultano ha riconosciuto il debito di guerra verso la Spagna.

La notizia ci viene dal seguente telegramma da Madrid, 2:

La *Correspondencia de Espana* pubblica un telegramma da Tangeri il quale annuncia che il Sultano Mulay Hafid ha ratificato l'accordo ispano-marocchino il 27 dicembre ultimo scorso.

Ben Said è stato nominato alto commissario sceriffiano nel Riff, in conformità del recente accordo ispano-marocchino.

***

Le comunicazioni ufficiali fatte dal Governo di Li-

sbona intorno alla situazione politica interna del Portogallo hanno dato occasione al *Lokal Anzeiger* di pubblicare alcuni curiosi particolari retrospettivi su quello che esso chiama il vero autore della rivoluzione portoghese, l'anarchico Machado dos Santos, un semplice commissario contabile della marina.

Il *Lokal Anzeiger* così scrive:

Machado è rimasto an che oggi l'arbitro della situazione in Portogallo. Al momento della rivoluzione aveva occupato la collina che domina Lisbona con 12 cannoni, quando l'ammiraglio Reys, vedendo che i cannoni di Machado rimanevano muti, credette che la causa della repubblica fosse perduta e si uccise. Non mancano però coloro che sostengono lo si sia ucciso.

Machado rimase sulla collina coi cannoni e con un migliaio di soldati. La rivoluzione aveva trionfato, ma tutti guardavano con viva inquietudine a Machado.

Alcuni cannoni stavano sempre al loro posto, ma del capo non si conoscevano ancora le intenzioni.

I capi del Governo provvisorio salirono allora il colle per esprimere al commissario contabile di marina la gratitudine della patria. Ma egli rimase dietro ai suoi cannoni imperterrito. Allora la Commissione pensò bene nominarlo capitano, ma Machado rimase al suo posto come se nulla fosse accaduto. Cominciarono a discutere. Quali intenzioni e quali pretese aveva l'ottimo Machado? Si venne a trattative e gli si conferì una pensione di sei mila franchi. Machado allora abbandonò il suo posto, ma la soldatesca gli è sempre rimasta fedele.

Un altro compenso al patriotta Machado fu il dono di un giornale che è ora l'organo dei giacobini.

***

La crisi nel Gabinetto turco si doveva ritenere scongiurata dopo il voto del Camera che fu favorevole al Ministero, per quanto con lieve maggioranza. Ma invece la stampa di Costantinopoli parla di nuove complicazioni ministeriali che si riassumono nel seguente telegramma da Costantinopoli:

I ministri della guerra, della marina, della giustizia, delle fondazioni pie e degli interni si sono riuniti per deliberare, a quanto sembra, sulle condizioni del Gabinetto in seguito al voto della Camera, il cui risultato è considerato come una dimostrazione della mancanza di un completo accordo nel Comitato unione e progresso poichè circa un quarto dei rappresentanti del partito si è astenuto dal votare.

Il giovane turco Said, la cui interpellanza al ministro dell'interno è stata respinta dalla conferenza del partito stesso, ha fatto sapere che si sarebbe ritirato.

***

La triste nota degli incidenti di confine tra la Bulgheria e la Turchia è ricominciata col Capo d'anno. In proposito si telegrafa da Parigi, 2:

Quattro bulgari si sono avvicinati di soppiatto al corpo di guardia turco di Osmaniè ed hanno esploso fucilate contro le sentinelle. I bulgari hanno quindi preso la fuga, rincorsi dai soldati che ne hanno uccisi due.

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina ricevettero ieri sera, per gli auguri di Capo d'anno, i membri del corpo diplomatico accreditato presso S. M. il Re ed il Real Governo, con le rispettive signore.

Le LL. EE. gli ambasciatori e i ministri delle varie Legazioni furono presentati, per ordine di anzianità, dal decano degli ambasciatori, S. E. Barrère, al quale S. M. il Re porse la proprie felicitazioni pel discorso del Capo d'anno da lui tenuto alla Colonia francese, ringraziandolo nel tempo stesso pel saluto rivolto ai Sovrani d'Italia e per gli augurî pel successo delle Esposizioni di Roma e di Torino.

S. M. il Re e S. M. la Regina tennero poi circolo, scambiando con tutti gentili parole.

Agli ospiti fu servito un sontuoso *buffet* nella sala da ballo.

*** Questa sera S. M. la Regina Madre riceverà il corpo diplomatico nella sua Reggia a via Veneto.

S. M. il Re ha ricevuto, ierimattina, in privata udienza il comm. Inglese, ispettore superiore del genio civile, presidente della Commissione pel piano regolatore dei porti del Regno, accompagnato dal prof. E. Coen Cagli, segretario della Commissione stessa, che offrirono al Sovrano una copia degli atti della Commissione.

S M. il Re s' intrattenne con vivo interessamento ad esaminare i piani regolatori del porto di Messina, dopo il disastro del 1908, e di quello di Napoli. Con l'ing. Coen Cagli il Sovrano s' intrattenne a parlare del porto di Antivari, dove prestano la loro mano di opera, nei lavori in corso, molti italiani.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si riunì iersera, sotto la presidenza del sindaco, in seduta pubblica.

Svolte alcune interrogazioni ed approvate varie proposte, nonchè date dal sindaco ottime informazioni sullo stato della salute pubblica in Roma, il Consiglio passò alla discussione finanziaria. La discussione fu lunga, animata e interessante.

Respinto un ordine del giorno proposto dal consigliere Esdra per il rinvio della discussione, fu approvato a grande maggioranza il seguente, proposto dal consigliere Vanni:

« Il Consiglio:

« Vista la relazione finanziaria presentata dalla Giunta;

« Confermando che l'attuale disagio delle finanze del Comune continua ad essere conseguenza diretta degli oneri sostenuti e degli obblighi che tuttora incombono a Roma per la sua condizione di capitale degna d'Italia;

« Udite le dichiarazioni del sindaco, che cioè il Governo intende presto e adeguatamente provvedere allo deficienze del bilancio comunale;

« Interpretando il tempo a ciò necessario come non trascendente i confini di attesa imposti dall'estrema urgenza di riparare ad una situazione del tutto anormale;

« Riafferma la sua fiducia nell'Amministrazione e passa all'ordine del giorno ».

La votazione venne accolta da vivi applausi.

Alle ore 23.30, la seduta venne tolta.

Al Museo artistico industriale. — Con cerimonia semplice e geniale, ieri mattina, al Museo artistico industriale di Roma, ebbe luogo la premiazione degli alunni per gli anni 1908-909 e 1909-910.

Vi assistevano S. E. il ministro dell'agricoltura e commercio, Raineri, S. E. il sottosegretario di Stato all'istruzione, Teso, i professori Gioia e Guastalla, in rappresentanza del Comune, l'on. prof. Ettore Ferrari e molti professori ed artisti.

Ettore Ferrari, a nome della presidenza, constatò lo sviluppo

sempre crescente del Museo e la fortuna arrisa a molti alunni che lo frequentarono.

Dopo di lui, il ministro Raineri si compiacque - in un breve ed eloquente discorso - di questo risveglio dell'arte, assicurando che il Governo farà di tutto per secondarlo. Data una sincera lode agli insegnanti, concluse dicendosi lieto di essere intervenuto alla cerimonia, per poter dare affidamento di tutto l'interesse del Governo.

Dopo la visita ai lavori degli alunni - pittura, scultura, architettura - ebbe luogo la premiazione.

Lavori legislativi. — Dalla segreteria del Senato è stato pubblicato il resoconto del lavoro legislativo compiuto dall'alto Consesso dal 26 marzo al 28 dicembre 1910.

Da esso si rileva che in questo periodo i disegni di legge venuti innanzi al Senato furono 439, dei quali 392 presentati dal Governo, 7 di iniziativa senatoriale e 40 di iniziativa della Camera dei deputati.

Di questi, 375 furono discussi ed approvati, 2 respinti, 1 venne ritirato, 4 rimasero sospesi, 23 sono in esame presso gli Uffici centrali, 3 presso Commissioni speciali, 7 presso la Commissione di finanza, 11 sono in istato di relazione e 13 devono ancora essere esaminati dagli Uffici.

Nel periodo suindicato il Senato approvò 12 ordini del giorno. Inoltre vennero annunziate 35 interpellanze, delle quali 18 furono svolte, 2 ritirate e 15 sono ancora da essere svolte.

Le petizioni presentate furono 81; di queste esaminate dagli Uffici centrali per i disegni di legge ai quali si riferivano; sulle altre 59 devono ancora riferire la Commissione per le petizioni e gli Uffici centrali incaricati.

Sempre in detto periodo il Senato tenne complessivamente 126 sedute pubbliche e si riunì 5 volte in Comitato segreto, mentre gli Uffici tenevano 41 adunanze e si adunarono una volta tutti insieme per una conferenza plenaria.

Esposizione d'arte in Roma. — Il Comitato esecutivo comunica che la consegna delle opere destinate alla Esposizione del 1911 dovrà compiersi fra il 20 gennaio e il 20 febbraio, termine improrogabile.

Gli artisti residenti in Roma, che hanno regolarmente notificata la loro adesione, avranno in tempo utile tutte le istruzioni circa i giorni e le località destinati alla consegna delle opere.

Borse di studio. — Corrispondendo al desiderio di S. E. il ministro degli affari esteri, l'Università commerciale « Bocconi », per contribuire allo sviluppo dei rapporti economici dell'Italia col-l'Oriente, ha deliberato di istituire sei borse quadriennali di studio a favore di giovani ottomani, che vogliano compiere a Milano la loro istruzione commerciale. Ogni borsa di studio è di L. 400 annue e cioè equivalente all'importo della tassa annua di iscrizione, tassa dalla quale, per disposizione statutaria, nessuno può essere esonerato.

S. E. il ministro degli affari esteri, al quale ne era stata dalla presidenza della Università data comunicazione, ha risposto ringraziando e compiacendosi vivamente dell'utile iniziativa.

Società geografica italiana. — Per domenica 8 corrente la benemerita Società prepara una interessantissima conferenza sul viaggio compiuto tra il 1907 e il 1909 dal colonnello della guardia imperiale russa, Pietro Coslow.

Il colonnello Coslow, che già conta 25 anni di esplorazione, è uno dei più notevoli viaggiatori russi che tanto hanno contribuito alla conoscenza dell'Asia orientale e centrale. Cominciò la sua carriera partecipando all'ultima grande spedizione dell'illustre suo compatriota il colonnello Prscevalsky, e dopo di quella partecipò ad altre quattro grandi spedizioni tutte promosse dalla Società imperiale di geografia, col concorso del Governo russo e in massima parte a spese dello Czar.

Questa volta il viaggio del colonnello Coslow si è svolto a traverso il deserto di Gobi sino al Cansu, al Cucu-Nor e nelle regioni nord-orientali del Tibet ai confini del Se-Ciuan.

Il risultato più importante fu la scoperta di una intera città mongola sepolta nelle sabbie del deserto; e i documenti numerosissimi trovati dal viaggiatore hanno valso a stabilire che quella città fu la capitale di un Regno mongolo esistente dall'XI al XIII secolo dell'era volgare e scomparso da sette secoli.

La distribuzione dei biglietti d'invito per questa conferenza ai membri della Società geografica italiana sarà fatta nei giorni da martedì 3 a giovedì 5 gennaio, nella sala al pian terreno del palazzo Grazioli in via degli Astalli, dalle ore 15 alle ore 19.

Per gli agenti postali rurali. — La Commissione Reale per la ripartizione della somma di 850,000 lire, concessa dalla legge 10 luglio 1910, pel miglioramento economico degli agenti della posta rurale, presieduta da S. E. il sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, on. Vicini, ha ultimato ieri i suoi lavori, cosicchè saranno subito impartite dal Ministero le disposizioni per la compilazione e la registrazione dei decreti e dei ruoli di pagamento.

Marina mercantile. — Il *Piemonte*, della Società nazionale S. M., è giunto a Napoli, proveniente da Zanzibar. — L'*Orione*, della stessa Società, è giunto pure a Napoli.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 2. — L'Imperatore ha assistito ieri sera col migliore umore fino alla fine del pranzo famigliare. Per un'ora e mezzo egli ha conversato vivamente coi membri della Famiglia imperiale e si è coricato all'ora consueta. Il suo sonno non è stato affatto turbato.

Stamane l'Imperatore si è alzato all'ora ordinaria e dopo colazione si è posto al lavoro consueto.

Lo stato dell'Imperatore è buonissimo e non cagiona la minima inquietudine. Si spera che il leggero raffreddore sarà completamente scomparso fra alcuni giorni.

PARIGI, 2. — Il *Petit Parisien* ha da Londra: Lo stato di salute di Joe Chamberlain desta viva inquietudine tra i suoi amici. In seguito a ciò il viaggio di Chamberlain a Cannes è stato rinviato ad epoca indeterminata.

ALGERI, 2. — Si sono potuti identificare i rottami trovati tra Cherchel ed Algeri.

Si tratta del vapore francese *Norma* che si può considerare completamente perduto, corpi e beni

Il piroscafo aveva a bordo una quindicina di persone.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il Caimakan di Giaffa, Ibrahim, è stato nominato Mutessarif di Hodeida.

COPENAGHEN, 2. — Oggi vi è stato un pranzo a Corte, al quale sono intervenuti vari membri del corpo diplomatico, tra i quali il ministro d'Italia comm. Berti con la signora.

VIENNA, 2. — Il principe e la principessa Vittorio Napoleone sono partiti a mezzogiorno per Bruxelles.

CETTIGNE, 2. — Stamane il Re Nicola ha ricevuto in udienza il nuovo ministro tedesco De Eghart, che gli ha presentato le sue lettere credenziali.

Vi è stato uno scambio di cordiali discorsi tra il Re e il ministro.

VIENNA, 2. — La salute dell'Imperatore Francesco Giuseppe è eccellente sotto tutti i riguardi.

Il suo leggero raffreddore cesserà probabilmente entro pochi giorni.

L'Imperatore non ha fatto introdurre alcuna modificazione nel programma della giornata. Soltanto le udienze generali non hanno avuto luogo a causa della permanenza del Monarca nel castello di Schoenbrunn.

Nel pomeriggio, alle 3, l'Imperatore ha ricevuto in udienza privata il principe Sisto Borbone di Parma.

L'Imperatore ha buonissimo aspetto.

SAN SEBASTIANO, 2. — È avvenuta una esplosione nell'officina dei trams.

Vi sono un morto e due feriti.

L'AJA, 2. — A. H. Colyn, ex maggiore dell'esercito delle Indie, è stato nominato ministro della guerra.

LONDRA, 3. — Il corrispondente del *Daily Telegraph* da Costantinopoli dice di aver appreso da fonte autorizzata che sono giunte gravi notizie dalla provincia dello Yemen. Nuovi scontri sarebbero avvenuti tra truppe turche ed insorti; la situazione desta molta inquietudine. Il Consiglio di Gabinetto discuterà oggi specialmente a questo riguardo.

NOTIZIE VARIE

La popolazione della California. — Da un rapporto del R. Consolato generale d'Italia in San Francisco, compilato sulla scorta di statistiche ufficiali, risulta che la popolazione della California, da 1,485,063 abitanti, cui ascendeva nel 1900, è salita nel 1910 a 2,377,549, col ragguardevole aumento del 60.1 %.

La città di San Francisco ha guadagnato sull'ultimo censimento (1900) 75,000 abitanti e ne annovera ora 416 mila, cui, aggiungendo la popolazione delle altre città della baia (che col tempo, data la brevissima distanza, formeranno con la prima un'unica municipalità), si ha una cifra complessiva di oltre 630 mila abitanti.

Dello spaventoso terremoto del 1906, susseguito da un non meno spaventoso incendio, non esiste che il solo ricordo: San Francisco è ormai quasi completamente risorta dalle sue ceneri, più viva ed attiva di prima.

San Francisco si appresta ora a celebrare l'apertura del canale di Panama con una grande Esposizione internazionale.

Non vi ha dubbio che in seguito all'apertura del canale di Panama, la costa americana del Pacifico e la California in ispecie, vedranno aumentata la immigrazione, specie dal bacino del Mediterraneo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

2 gennaio 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	751.36.
Termometro centigrado al nord	4.8.
Tensione del vapore, in mm.	3.63.
Umidità relativa a mezzodì	56.
Vento a mezzodì	NE.
Velocità in km.	2.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 6.4.
	minimo 0.4.
Pioggia	—

2 gennaio 1911.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia Centrale, minima di 749 sui Paesi Bassi.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito all'estremo sud e Sicilia, disceso altrove, fino a 9 mm. in Lombardia; temperatura generalmente diminuita; venti forti del 1° quadrante sulle Marche, Toscana, Lazio, Basilicata e Sardegna; del 4° in Sicilia e Puglie; piogge sulle Marche, estremo sud e Sicilia; neve in Abruzzo.

Barometro: massimo a 759 in Sicilia, minimo a 756 sulla penisola Salentina.

Probabilità: venti occidentali moderati sull'alto e medio Tirreno, meridionali moderati o forti sul basso Tirreno e Jonio, deboli moderati vari altrove; cielo prevalentemente nuvoloso con pioggie sparse; Tirreno mosso od agitato.

N. B. — È stato telegrafato ai semafori del Basso Tirreno e Jonio di abbassare il cono nord e alzare il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 gennaio 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	calmo	10 7	4 6
Genova	coperto	calmo	10 0	4 5
Spezia	coperto	calmo	9 2	0 0
Cuneo	coperto	—	4 0	— 2 6
Torino	1/4 coperto	—	2 2	— 2 4
Alessandria	3/4 coperto	—	10 0	— 3 2
Novara	sereno	—	10 2	— 2 5
Domodossola	1/4 coperto	—	6 5	— 4 5
Pavia	coperto	—	6 0	— 3 7
Milano	coperto	—	5 7	— 0 5
Como	1/2 coperto	—	6 2	— 1 2
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	5 0	— 0 1
Brescia	1/2 coperto	—	4 5	— 2 4
Cremona	3/4 coperto	—	4 6	— 1 2
Mantova	nebbioso	—	7 9	— 1 6
Verona	coperto		6 8	— 1 5
Belluno	3/4 coperto	—	3 7	— 5 7
Udine	3/4 coperto	—	4 6	— 2 1
Treviso	1/2 coperto	—	5 4	— 2 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	5 0	— 1 8
Padova	sereno	—	5 1	— 1 6
Rovigo	coperto	—	5 6	— 3 1
Piacenza	3/4 coperto	—	3 9	— 1 9
Parma	coperto	—	5 5	— 2 3
Reggio Emilia	coperto	—	3 8	— 3 0
Modena	3/4 coperto	—	4 2	— 2 6
Ferrara	3/4 coperto	—	5 4	— 2 1
Bologna	1/4 coperto	—	4 0	— 0 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	1/4 coperto	—	5 0	— 1 2
Pesaro	coperto	molto agit.	6 9	2 0
Ancona	coperto	agitato	8 0	2 2
Urbino	coperto	—	1 4	— 0 7
Macerata	3/4 coperto	—	4 5	0 2
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	2 0	— 1 8
Camerino	coperto	—	0 0	— 3 0
Lucca	nebbioso	—	6 2	— 2 3
Pisa	nebbioso	—	9 9	— 3 9
Livorno	coperto	calmo	7 0	1 0
Firenze	sereno		6 0	— 2 2
Arezzo	1/2 coperto	—	4 2	— 1 6
Siena	1/4 coperto	—	3 8	— 1 4
Grosseto	3/4 coperto	—	7 0	— 1 2
Roma	1/2 coperto	—	8 8	0 4
Teramo	sereno	—	5 0	1 4
Chieti	sereno	—	3 0	— 1 0
Aquila	sereno	—	1 7	— 4 1
Agnone	sereno	—	— 0 4	— 5 2
Foggia	coperto	—	7 0	3 0
Bari	coperto	agitato	8 8	4 8
Lecce	coperto	—	10 0	5 0
Caserta	coperto	—	8 5	2 8
Napoli	coperto	legg. mosso	7 8	4 2
Benevento	coperto	—	6 0	2 0
Avellino	coperto	—	6 2	0 7
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	0 5	— 1 0
Cosenza	coperto	—	12 0	3 5
Tiriolo	coperto	—	6 3	— 3 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	agitato	11 3	8 3
Palermo	piovoso	molto agit.	9 5	5 4
Porto Empedocle	sereno	calmo	16 8	7 2
Caltanissetta	1/2 coperto	—	7 5	2 3
Messina	piovoso	calmo	10 8	5 6
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	12 7	3 6
Siracusa	1/2 coperto	calmo	13 0	6 0
Cagliari	coperto	legg. mosso	10 2	0 0
Sassari	3/4 coperto	—	8 0	2 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*